



**DELIBERA N. 299/24/CONS**

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA  
AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI  
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ  
LA7 S.P.A.  
(Palinsesti "LA7" e "LA7D")**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE"* (di seguito anche Testo Unico);

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante *"Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti"* (di seguito "Regolamento quote");

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 47, recante *"Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»"* (di seguito, Decreto opere EOI);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTE le delibere n. 191/17/CONS del 27 giugno 2017, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società La7 S.p.A. di deroga agli obblighi di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana (Palinsesto “La7” e “La7d”)*”, n. 217/19/CONS del 7 giugno 2019, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società La7 S.p.a. di proroga della deroga agli obblighi di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana (palinsesto “La7” e “La7d”)*”, n. 403/21/CONS, del 16 dicembre 2021, recante *Provvedimento di accoglimento dell’istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società la7 S.p.a. (palinsesti “La7” e “La7D”)*” e 262/23/CONS del 25 ottobre 2023 , recante *Provvedimento di accoglimento dell’istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società la7 S.p.a. (palinsesti “La7” e “La7D”)*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con nota del 14 giugno 2024, assunta al protocollo dell’Autorità con prot. n. 0166661, la Società ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento, per i propri palinsesti “La7” e “La7D”, di deroga all’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui all’art. 54, comma 3, del Testo unico, come già accordato dall’Autorità nel 2017, nel 2019, nel 2021 e nel 2023 con le delibere sopra citate. Come prerequisite, la Società ha dichiarato il ricorrere di quello previsto dall’art. 56, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico e dell’art. 9, comma 1, lettera a), del Regolamento quote, ovvero la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio. La Società ha, inoltre, richiesto che la proroga venga accordata fino al 31 dicembre 2027;
- 2) Con delibera n. 191/17/CONS, l’Autorità accordava alla Società La7 S.p.A. (di seguito “la Società” o “La7”) la deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana per i palinsesti “La7” e “La7D”, prorogandola, poi, nel 2019 con la delibera n. 217/19/CONS, nel 2021 con la delibera n. 403/21/CONS. Nel 2023 la società ha presentato una nuova istanza di deroga approvata con la delibera 262/23/CONS sino al 31 dicembre 2024;
- 3) Con riferimento alla possibilità di presentare istanze di deroga in materia di obblighi relativi alle opere europee, il quadro normativo prevede quanto segue: il combinato disposto dell’art. 56, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico e dell’art. 9, comma 1, *lett. a)*, del Regolamento quote ammette la presentazione della richiesta di deroga agli

- obblighi di riserva di programmazione e di investimento nel caso non si realizzino utili negli ultimi due anni di esercizio;
- 4) In data 20 giugno 2024, con nota prot. n. 0171453, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi oggetto di istanza;
  - 5) In via preliminare, occorre rilevare come nel caso di specie, stante la natura del provvedimento che si richiede – ovvero la concessione di un regime di deroga basato su condizioni immutate rispetto alle analisi già effettuate più volte dall’Autorità nei precedenti procedimenti istruttori che hanno portato all’adozione delle delibere citate – l’odierna valutazione, in un’ottica di efficienza dell’azione amministrativa, risulta incentrarsi principalmente alla verifica del persistere delle condizioni che hanno condotto al rilascio delle precedenti deroghe con le delibere menzionate in premessa;
  - 6) Stante quanto illustrato al punto precedente, appare quindi necessario, per ragioni di coerenza dell’azione amministrativa, a valle della verifica dell’ammissibilità del prerequisite di cui all’articolo 56, comma 2, *lett. c)* del Testo unico, valutare il perdurare delle condizioni che hanno condotto al rilascio delle precedenti deroghe agli obblighi di programmazione (non più previsti dal vigente quadro normativo) e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui alle delibere n. 191/17/CONS, n. 217/19/CONS, n. 403/21/CONS e 262/23/CONS;
  - 7) Quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 56, comma 2, del Testo unico e dell’art. 9 del Regolamento quote, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall’Autorità con le menzionate delibere, ha documentato che restano immutate le condizioni per l’ammissibilità della richiesta di deroga e gli elementi sostanziali che hanno indotto l’Autorità ad accoglierla con le medesime. La Società ha dato evidenza del fatto che *“La7 continua a soddisfare il criterio della mancanza di utili negli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi offerti (i palinsesti La7 e La7d), e specificatamente La7 dichiara di aver conseguito negli ultimi 2 anni di esercizio - a livello di risultato netto - una perdita pari, rispettivamente, a 6,3 milioni di euro nel 2022 e a 2,859 milioni di euro nel 2023”*;
  - 8) La Società richiama integralmente le motivazioni già formulate nelle precedenti istanze, in quanto ritenute tuttora valide. Per quel che concerne, infatti, l’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la Società ha rappresentato che, in considerazione della linea editoriale e del palinsesto di La7 e di La7d, costruiti secondo una linea di coerenza, seguendo la *mission* del “racconto della realtà” e incentrati su informazione, approfondimento e attualità, La7 avrebbe difficoltà ad effettuare investimenti sulla produzione di opere cinematografiche di espressione originale italiana per le seguenti ragioni: i) difficoltà nel posizionamento del genere cinematografico all’interno della programmazione di “La7” e “La7d” in quanto non compatibile con le esigenze del *target* di riferimento; ii) onerosità dell’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana e loro disponibilità. La Società ha, poi, evidenziato come, stante la situazione di *deficit* in cui la stessa versa, l’assolvimento dell’obbligo di investimento *de quo* rappresenterebbe un aggravio di costi ulteriore a quelli già previsti per i due palinsesti

in questione, in quanto tali investimenti non avrebbero carattere sostitutivo - posto che le scelte editoriali e commerciali, e quindi la libertà editoriale e d'impresa, debbano rimanere inalterate - bensì aggiuntivo ed ulteriore rispetto al *budget* speso per i palinsesti. LA7, a parità di somme investite in contenuti di maggior riscontro di *share* e palinsesto pubblicitario (peraltro in un contesto di scarsità delle risorse economiche, stante il bilancio aziendale), necessarie per assicurare la qualità del palinsesto e un adeguato ritorno economico, dovrebbe in aggiunta assumersi l'ulteriore onere economico dell'investimento in contenuti cinematografici;

- 9) Tale assunto è peraltro confermato dall'analisi dei dati disponibili nei Modelli Q depositati, ai sensi del regolamento quote, dalla Società La7 S.p.A.. Negli ultimi tre anni, emerge la presenza, nei palinsesti La7 e La7D, di una modesta quantità di opere qualificabili come cinematografiche di espressione originale italiana, la maggior parte delle quali, peraltro non è qualificabile come recente, essendo risalenti a prima del 2018;
- 10) Gli investimenti in opere cinematografiche nell'ultimo anno costituiscono una percentuale minima, pari a circa l'1,7% di quelli comunque sostenuti dalla Società per rispettare la quota principale in favore di produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere recenti di espressione originale italiana di qualsiasi genere, che ammontano a € 26.038.714,40;
- 11) Rimangono valide tutte le argomentazioni avanzate a supporto della richiesta di deroga di cui al procedimento che ha portato all'approvazione della delibera n. 191/17/CONS, della delibera n. 217/19/CONS, n. 403/21/CONS e 262/23/CONS, che già accordavano il richiesto regime derogatorio per i palinsesti La7 e La7D;
- 12) L'Autorità, alla luce delle motivazioni addotte dalla Società, delle considerazioni svolte in ordine al contesto normativo di riferimento, ritiene di poter accogliere l'istanza di deroga. Quanto alla durata del regime derogatorio accordato, si precisa che si concede la deroga richiesta dal 1° gennaio 2025 (essendo la delibera n. 262/23/CONS valida fino al 31 dicembre 2024) sino al 31 dicembre 2025, fatta salva la facoltà di revisione ove vengano meno i presupposti sui quali è fondato l'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e del fatto che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana presentata dalla società La7 S.p.A. per i palinsesti "La7" e "La7D" già concessa con la delibera n. 262/23/CONS.
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2025 e perdura sino al 31 dicembre 2025.

3. L'Autorità verifica la persistenza del requisito della mancata realizzazione di utili nel biennio precedente a ciascun anno di vigenza della deroga e adotta le determinazioni conseguenti ove tale requisito venga meno.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e del quadro normativo sottostante.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società La7 S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba

